

## SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

### CODICE ETICO

*(con modifiche approvate dal Consiglio Centrale della Società  
in data 21 dicembre 2022)*

#### **Preambolo**

La Società Dante Alighieri (di seguito SDA) è una organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse e ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee. L'esistenza di una comunità, e al suo interno di una realtà di tipo collegiale, comporta sia il riconoscimento ed il conseguente rispetto dei diritti e delle libertà individuali, sia l'assunzione di responsabilità e l'adempimento di doveri.

Ben consapevole della fondamentale funzione formativa e della speciale funzione sociale assegnatale la Società Dante Alighieri si fa interprete dei valori costituzionali che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento, di tutte le altre attività che si realizzano in ambito educativo e conforma ad essi il suo operato per favorire l'eccellenza e la creazione di un ambiente di studio e lavoro caratterizzato dalla correttezza, dal confronto e dalla libertà.

Per queste ragioni la Società Dante Alighieri richiede alle dipendenti e ai dipendenti, alle docenti e ai docenti, agli studenti e alle studentesse e a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle strutture, il rispetto delle norme di disciplina contenute nel presente Codice etico e l'adempimento dei relativi doveri.

#### **Parte I - Destinatari e finalità**

##### **Art. 1. Destinatari e ambito di applicazione**

1. Il Codice etico (di seguito Codice) si rivolge a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle strutture della SDA.

##### **Art. 2. Finalità e principi**

1. La SDA ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi individuati nel presente Codice, favorendo il loro rispetto e la loro protezione e promuovendo l'adempimento dei doveri di condotta da questi derivanti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito di organi collegiali, da tutti i destinatari di cui all'art. 1.

2. Tali principi, attuazione dei principi costituzionali fondamentali, sono:
- a) dignità e promozione della persona, sia come essere umano, sia come parte della comunità sociale rappresentata dalla SDA;
  - b) solidarietà, da valorizzarsi in particolare nella promozione della dimensione collegiale, anche quale elemento di valorizzazione delle attività di formazione e di ricerca;
  - c) eguaglianza di tutti di fronte alla legge, da esprimersi anche nella tutela e nel riconoscimento delle differenze di provenienza territoriale, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali ed economiche, di sesso, di genere e di orientamento sessuale, nonché nella prevenzione e nella condanna di ogni forma di discriminazione;
  - d) valorizzazione del merito quale strumento per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, da perseguire anche tramite l'affermazione del principio di trasparenza nella valutazione e nella definizione dei relativi criteri;
  - e) rispetto e tutela dell'ambiente e della salubrità dei luoghi di vita e di lavoro;
  - f) buona amministrazione, improntata ai canoni della efficienza, della efficacia, della economicità e della sostenibilità.

## **Parte II - Regole di condotta**

### **Art. 3. Abuso di potere**

1. A nessuno è consentito utilizzare l'autorevolezza o la superiorità derivante dalla propria posizione al fine di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali al perseguimento dell'interesse generale della SDA.

### **Art. 4. Abusi e molestie sessuali**

1. La SDA condanna ogni forma di abuso e di molestie di natura sessuale e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore.
2. Ai sensi del presente Codice, per abuso e molestia di natura sessuale, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si intende qualsiasi richiesta di favori di natura sessuale, ovvero proposte di prestazioni aventi contenuto sessuale non gradite dal destinatario, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale idoneo ad umiliare, degradare, ovvero a porre in condizioni di subordinazione psicologica, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

Art. 5. Altre condotte lesive

1. Nessuno può porre in essere condotte discriminatorie e vessatorie, atti di violenza morale e di persecuzione psicologica, né altri comportamenti tali da compromettere l'altrui salute e la capacità di svolgere le rispettive attività di studio, di ricerca, di lavoro.
2. La SDA opera al fine di prevenire e rimuovere le suddette condotte.

Art. 6. Trasparenza, imparzialità e integrità

1. Tutti coloro che operano all'interno della SDA informano le loro condotte ad un canone generale di sobrietà, operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano ogni iniziativa e decisione nella massima trasparenza ed evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all'attività posta della SDA, il personale non assumerà impegni né farà promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri di ufficio.
3. Nessuno di coloro che operano all'interno della SDA può utilizzare la stessa per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, interni od esterni. Particolare attenzione deve essere posta in riferimento ai benefici che possano essere o apparire tali da influenzare l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni.
4. La SDA si impegna ad assumere la massima trasparenza in ordine alla natura ed alle caratteristiche dei rapporti che instaura con coloro che operano presso le sue strutture.

Art. 7. Nepotismo e favoritismo

1. Nessuno di coloro che operano all'interno della SDA può utilizzare la propria autorevolezza o capacità di persuasione per favorire in qualunque modo parenti ed affini.
2. Nessuno di coloro che operano all'interno della SDA può utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona agevolandone così l'ingresso o il progredire nella carriera, specie sulla base di vincoli o relazioni di natura personale.
3. La SDA, nel richiedere a tutti di astenersi da tali condotte, invita a segnalare con tempestività al Comitato garante qualsiasi comportamento che appaia integrare uno di tali fenomeni.

Art. 8. Tutela del nome e della reputazione della SDA

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a rispettare il nome della SDA e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua reputazione, anche attraverso la divulgazione di notizie interne.
2. Non è consentito svolgere pubblicamente dichiarazioni espressive di posizioni ed opinioni personali presentandole come posizioni ufficiali della SDA.
3. I soggetti di cui all'art. 1 devono fornire adeguata informazione al Comitato garante, che apre il confronto con i soggetti coinvolti, quando spendendo il nome della SDA prendano parte a progetti promossi o finanziati da soggetti terzi rispetto alla SDA, le cui finalità, per la natura o i contenuti del progetto, ovvero per la qualità dei suoi proponenti, appaiano in contrasto con i principi e i valori informanti l'attività della SDA ai sensi del presente Codice.

Art. 9. Conflitto di interessi

1. Ai fini del presente Codice si ha conflitto di interessi quando, in relazione ad una decisione da adottare, l'interesse privato di uno dei soggetti di cui all'art. 1, contrasta effettivamente o potenzialmente con l'interesse, anche di natura non economica, della SDA.

Art. 10. Tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dei prodotti della ricerca

1. Fermo restando il rispetto da parte di tutti i componenti della SDA della legge vigente, dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale e di plagio e del Disciplinare sulla tutela della proprietà intellettuale della SDA, l'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla SDA è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della sua divulgazione ufficiale.
2. La SDA, in considerazione della rilevanza pubblica e sociale della sua azione, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo della comunità nazionale ed internazionale e la proprietà intellettuale, presunta a favore della SDA, è comunque regolata all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi concernenti l'utilizzazione dei risultati dell'azione del personale a vario titolo operante nell'ambito delle attività di ricerca della SDA.

### **Parte III - Organi e strumenti di attuazione**

#### **Art. 11. Comitato garante del Codice etico**

1. La Segreteria Generale istituisce un apposito Comitato garante del Codice etico (di seguito Comitato garante) composto dai seguenti membri:
  - a) un Consigliere di fiducia;
  - b) un rappresentante del personale docente;
  - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
  - d) un rappresentante dei dirigenti.
2. Il Comitato garante si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta ne faccia richiesta il Consigliere di fiducia, su convocazione del Segretario Generale.
3. Il Presidente del Comitato garante, nella persona del Segretario Generale o di suo delegato, in occasione della prima riunione dello stesso, designa un vicepresidente tra i componenti.
3. Il Comitato garante, nel rispetto della riservatezza, esercita le seguenti funzioni:
  - a) svolge attività di analisi, di indagine e di controllo con riguardo alla attuazione del presente Codice ed al rispetto delle norme in esso contenute, e realizzando quanto stabilito nei successivi articoli 15 e 16;
  - b) segnala al Consigliere di fiducia, nel caso in cui ne venga a conoscenza, le situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 4 del presente Codice;
  - c) indica agli organi competenti eventuali condotte che possano avere rilevanza disciplinare ai sensi del presente Codice;
  - d) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Codice;
  - e) sottopone agli organi competenti proposte di modifica o di integrazione del presente Codice.
4. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Comitato garante devono essere di norma motivati.

#### **Art. 12. Consigliere o consigliera di fiducia**

1. Il Consiglio Centrale o, per delega, la Segreteria Generale istituisce la figura del Consigliere o della Consigliera di fiducia, che può essere anche soggetto esterno alla Società Dante Alighieri.
2. Il Consigliere o la Consigliera di fiducia è nominato ogni due anni, con incarico che non può essere rinnovato, tra i membri del Consiglio.

Requisiti necessari alla valutazione di idoneità sono il possesso di doti personali, professionali e notorio senso di giustizia, nonché di requisiti di elevata competenza in ordine alle mansioni attribuite.

3. Il Consigliere o la Consigliera di fiducia:

- a) presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto a tutela di chi si ritenga vittima di una delle condotte di cui agli articoli 4 e 5 da parte di un altro componente della SDA o di altra persona nell'ambito di attività prestate in relazione alla SDA e si adopera per la soluzione del caso;
- b) ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l'organizzazione di appositi incontri collettivi ed individuali con le diverse componenti operanti all'interno della SDA, garantendo l'anonimato;
- c) ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione, fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti;

Art. 13. Osservanza e violazione del Codice

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti:

- a) a prendere visione del presente Codice e rivolgersi, nel caso in cui si presentino dubbi relativi alla interpretazione delle norme in esso contenute ovvero in merito alla condotta da tenere in relazione a fattispecie dallo stesso prese in considerazione, al Comitato garante;
- b) ad osservare il presente Codice e le prassi interpretative definite dal Comitato garante attraverso i suoi atti e i suoi provvedimenti.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge penale, civile e amministrativa, e le specifiche previsioni contenute nel presente Codice, l'accertata violazione delle norme di cui alla Parte II può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.